



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 93 DEL 11/12/2023

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi legali

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di Dicembre alle ore 15:34, presso il il Convento dei Padri Riformati, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 17 consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	MEDICI DONATELLO	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	SI
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	--
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	--
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che:

- la dotazione organica di questo Comune non prevede un ufficio legale;
- l'espletamento delle attività connesse a tale ufficio presuppone conoscenze ed esperienze caratterizzate da specifica competenza e professionalità non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;
- per la rappresentanza in giudizio e di patrocinio, al fine della difesa degli interessi dell'Ente, l'Amministrazione, all'occorrenza, provvede alla nomina di un legale di fiducia mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale;

Considerato che l'Ente deve ispirare la propria azione ai principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza;

Atteso che il conferimento degli incarichi in questione deve avvenire garantendo all'Amministrazione la possibilità di individuare il legale di fiducia, cui affidare la propria difesa, tra una molteplicità di professionisti;

Visto l'allegato Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tale Regolamento da adottare è conforme alle vigenti normative eurounitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Visto l'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri comunali, esito accertato e proclamato dal Presidente

d e l i b e r a

Di confermare la premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

a) di approvare il nuovo “Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali”, costituito da n. 12 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

b) di pubblicare il nuovo Regolamento e i suoi allegati, unitamente alla presente deliberazione, all’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Successivamente, all’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4 del D. Lgs. n. 267/2000.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 18.05.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LORE' LUIGI** in data **06/12/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LORE' LUIGI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **06/12/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2507

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 19/12/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 19/12/2023

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO



COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto.)

Regolamento per il conferimento di incarichi legali

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 93 dell'11.12.2023)

INDICE DEL REGOLAMENTO

- Articolo 1 –Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 –Albo dei legali patrocinatori del Comune
- Articolo 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo comunale e cancellazione
- Articolo 4 – Modalità d’iscrizione
- Articolo 5 – Affidamento degli incarichi
- Articolo 6 – Compensi professionali
- Articolo 7 – Contratto di patrocinio
- Articolo 8 – Registro degli incarichi conferiti
- Articolo 9 – Corrispettivo economico e soccombenza
- Articolo 10 - Pubblicità
- Articolo 11 - Rinvio
- Articolo 12 – Fase di prima applicazione e regime transitorio

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso cui - secondo quanto stabilito dall'articolo 56 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione - il Comune di Pulsano conferisce a professionisti esterni gli incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, fissando le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 – Albo dei legali patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, di cui al presente Regolamento, è istituito un apposito Albo comunale (Short List) aperto a professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 6 sezioni distinte per ambito giuridico e/o tipologia di contenzioso:

Sezione A – AMMINISTRATIVO (Corte dei Conti in primo grado e in grado di appello, TAR, Consiglio di Stato e Cassazione)

Sezione B – CIVILE I (Giudice di Pace)

Sezione C – CIVILE II (Tribunale, Corte di Appello e Cassazione)

Sezione D – LAVORO (Tribunale, Corte d'Appello Sezioni Lavoro - Cassazione)

Sezione E – PENALE (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione)

Sezione F – COMMISSIONI TRIBUTARIE (Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale e Cassazione).

Il Servizio Contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

L'aggiornamento dell'albo avverrà con cadenza annuale dall'1 al 31 gennaio di ogni anno.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.

Le domande di iscrizione che pervengano in corso d'anno verranno istruite e, in caso di esito positivo, si procederà all'inserimento del nominativo nell'elenco al momento dell'aggiornamento.

L'elenco potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, salvo scelta differente di proprio difensore di fiducia.

In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti dell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il comune, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale e cancellazione

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

> REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostantive a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia;
- d) non avere procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune in proprio o per conto terzi né da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte di studio associato;
- e) iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;
- f) non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;
- g) possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 – 98 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti;
- h) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);
- i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- j) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

> REQUISITI E CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE:

Sezione A – AMMINISTRATIVO: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni.

Sezione B – CIVILE I: nessun requisito speciale;

Sezione C – CIVILE II: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni. In caso di cause di valore superiore a 52000,00 euro, iscrizione da almeno 5 anni all'albo degli avvocati;

Sezione D – LAVORO: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni;

Sezione E – PENALE: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni;

Sezione F – COMMISSIONI TRIBUTARIE: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni.

Per le magistrature superiori è consentita l'iscrizione agli avvocati che abbiano maturato almeno 5 anni di iscrizione ai relativi albi per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione o alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, ecc).

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale per proprio conto o di soggetti terzi);
- d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

Art. 4 – Modalità d'iscrizione

Per la formazione dell'Albo viene predisposto avviso pubblico, al quale sarà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente.

L'iscrizione alla Short List ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) Domanda d'iscrizione all'Albo comunale con l'indicazione delle specializzazioni e della/e Sezione/i per le quali si chiede l'iscrizione
- b) dati anagrafici e professionali

- c) iscrizione all'Albo professionale
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente Regolamento
- e) l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione
- f) l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense
- g) l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti,
- h) la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente
- i) Curriculum dettagliato;
- j) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- k) l'essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui al D.M. 22.9.2016 della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
- l) la presa visione del Regolamento e di accettazione delle norme in esso contenute.

Il professionista allega alla richiesta di inserimento nell'albo, un dettagliato curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando specificatamente le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie - Civile (responsabilità, contratti; lavoro, ecc...), Penale, Amministrativa, Contabile ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie, i corsi di formazione frequentati, indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata o alla/e sezione/i in cui si è richiesta l'iscrizione nonché i singoli incarichi difensivi e/o di consulenza e/o collaborazioni, sia per conto del Comune di Pulsano – con l'oggetto del contenzioso e il relativo esito per le cause concluse – e sia con altri Enti pubblici. Tale ultimo dato è utile, sebbene non vincolante, in sede di valutazione per il conferimento dell'incarico.

Alla istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

I nominativi dei professionisti richiedenti, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Le domande incomplete possono essere sanate nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento della documentazione e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi

La competenza a deliberare la costituzione e l'autorizzazione a stare in giudizio è della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio Contenzioso provvede con propria determinazione, previa indicazione del Sindaco in ossequio alle norme del presente regolamento, ad incaricare il difensore individuato. Al Sindaco, inoltre, compete in via esclusiva conferire la procura alle liti.

La scelta dell'avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, in relazione alla materia della controversia e tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco.

In particolare, il Sindaco provvede all'indicazione del legale cui affidare il patrocinio, all'interno della sezione di appartenenza, secondo i seguenti criteri da applicarsi secondo l'ordine di seguito indicato:

- a) casi di evidente consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

b) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, sulla base del numero di cause affidate e del valore delle stesse;

c) esperienze e titoli risultanti dal curriculum.

Qualora il giudizio sia o debba essere promosso innanzi ad una giurisdizione gradatamente superiore (appello, ricorso in Cassazione), l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che questi non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi al giudice competente, ovvero che non ricorrano ulteriori ragioni che rendano opportuno l'affidamento del patrocinio ad altro professionista.

Di norma, infine, l'incarico di difesa giudiziale viene conferito al legale già eventualmente individuato nella fase pregiudiziale della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e l'onorario per ciascun difensore verrà determinato per l'opera prestata.

In caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o "parere pro veritate" il responsabile interessato deve fare pervenire al Responsabile del Servizio Contenzioso apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. Il Responsabile del contenzioso decide sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificatosi anche che vi siano le risorse disponibili in bilancio/peg e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente vigenti. Il relativo compenso verrà regolato da apposito disciplinare d'incarico tra professionista ed Ente.

Art. 6 – Compensi professionali

L'entità del compenso professionale viene determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 come modificati dal D. M. n. 147 del 13/08/2022, salvo le riduzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

I suddetti compensi sono da intendersi altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

Per i giudizi iniziati ma non portati a termine (nel caso, ad esempio, di successiva rinuncia al mandato) verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista, verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata: ciò implica che in prima battuta l'Ente provvederà a corrispondere all'Avvocato incaricato le spese legali nella misura di quanto previsto in convenzione, mentre le restanti somme saranno corrisposte a pagamento volontariamente eseguito dalla parte soccombente o, in assenza, all'esito positivo dell'attività di recupero crediti affidata al medesimo legale.

Nell'ipotesi, invece, di liquidazione delle spese processuali a carico della controparte in misura inferiore a quanto concordato tra il difensore e l'Ente, quest'ultimo sarà tenuto a versare al professionista la relativa differenza.

All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo concordato che dovrà essere liquidato al termine del giudizio.

Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

Anche per i casi nei quali l'Ente debba essere assistito da un legale in una procedura di negoziazione assistita o di mediazione, il compenso viene determinato in base ai valori minimi di cui ai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.

Art. 7 – Contratto di patrocinio

Il conferimento dell'incarico legale deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico con il seguente contenuto essenziale:

a) il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato, il valore e/o lo scaglione di riferimento sarà individuato preventivamente dall'Ufficio affidante;

b) l'entità del compenso professionale che viene determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.

c) l'obbligo per il professionista incaricato di:

- aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza, ecc.);
- richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
- fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;
- rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

Art. 8 – Registro degli incarichi conferiti

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata all'Ufficio Contenzioso e contenente almeno i seguenti dati:

- Generalità del professionista;
- Oggetto sintetico dell'incarico affidato e del relativo valore;
- Estremi dell'atto di incarico;
- Corrispettivo pattuito;
- Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate;
- Esito del giudizio;
- Liquidazione del compenso finale.

Art. 9 – Corrispettivo economico e soccombenza

Nel caso di soccombenza con condanna alle spese per l'Ente, è prevista la riduzione del 10% del compenso pattuito solo nel caso in cui il professionista, nel corso dello specifico mandato, non abbia adempiuto puntualmente agli obblighi di cui all'art. 7 lett. c) del presente regolamento.

Nel caso di transazione stragiudiziale e/o nel corso del giudizio, il compenso sarà determinato e liquidato limitatamente all'attività fino a quel momento svolta. Ferma l'attività precedentemente svolta, in caso di definizione del giudizio con transazione è applicato il meccanismo di cui al comma 6 dell'art. 4 del DM 55/14 in cui è previsto il compenso liquidabile per la fase decisionale, esclusa la maggiorazione prevista "di regola di 1/4".

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato.

Art. 10 - Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati sul sito istituzionale — Sezione Amministrazione Trasparente — in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

Art. 12 – Fase di prima applicazione e regime transitorio

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso avvierà tempestivamente le procedure per la formazione del nuovo Albo Comunale nel rispetto del presente Regolamento. Nelle more del completamento delle suddette procedure resterà valida ed efficace la Short List vigente, che comunque verrà aggiornata ed implementata con le nuove iscrizioni, e continuerà ad applicarsi la previgente regolamentazione. Con la formale approvazione del nuovo Albo comunale, gli affidamenti legali saranno disciplinati solo dal presente Regolamento ed ogni precedente regolamentazione sarà da intendersi abrogata.



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Affari Generale e Polizia Locale”

L'anno 2023 il giorno 6 del mese di dicembre, giusta convocazione inviata con nota 23598 del 06.12.2023, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 14,45 si è riunita la suddetta commissione, in aggiornamento alla seduta precedente.

Sono presenti il presidente della Commissione sig. Vergallo Franco ed i componenti De Marco avv. Antonella, Medici Donatello, Salamida Anna Giovanna, Tarantino Antonio Simone. E' altresì presente il responsabile del settore Libera Arcangelo che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, il segretario generale dott. Rosario Cuzzolini, gli assessori Luongo avv. Francesco e Bolognino Cosimo

Si continua pertanto ad analizzare i punti all'ordine del giorno:

“Approvazione regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria”.

Approvazione regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali”.

Si passa alla discussione del 1 punto all'ordine del giorno e l'assessore Bolognino relaziona sul punto e propone ai presenti la modifica agli articoli 2 e 3 del suddetto regolamento. Nello specifico il comma 1 dell'art. 2 sarà il seguente: “Il diritto di proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria è promosso dal Sindaco, dalla Giunta e da un terzo dei consiglieri comunali”. All'art. 3 dopo la parola maggioranza deve essere aggiunta la parola “semplice”

Si passa alla votazione del punto con le modifiche sopra riportate :
favorevoli: 5 (Vergallo, De Marco, Salamida, Tarantino e Medici)

Si passa alla discussione del 2 punto all'ordine del giorno. Preliminarmente l'assessore Luongo fornisce ai presenti una copia del regolamento con delle proposte di modifiche che diventa parte integrante del presente verbale Relaziona sul punto l'assessore Luongo evidenziando le modifiche riportate e dopo ampia discussione, richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte dell'assessore De Marco, si passa alla votazione del punto così come modificato ed allegato al presente verbale.

Favorevoli: 5 (Vergallo, De Marco, Salamida, Tarantino e Medici)

La riunione termina alle ore 16,05.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto



COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto.)

Regolamento per il conferimento di incarichi legali

Conferimento incarichi

Giulio



per

[Signature]

(Approvato con Deliberazione del C.C. N.DEL.....)

INDICE DEL REGOLAMENTO

- Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 – Albo dei legali patrocinatori del Comune
- Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale e cancellazione
- Articolo 4 – Modalità d'iscrizione
- Articolo 5 – Affidamento degli incarichi
- Articolo 6 – Compensi professionali
- Articolo 7 – Contratto di patrocinio
- Articolo 8 – Registro degli incarichi conferiti
- Articolo 9 – Corrispettivo economico e soccombenza
- Articolo 10 - Pubblicità
- Articolo 11 - Rinvio
- Articolo 12 – Fase di prima applicazione e regime transitorio



Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso cui - secondo quanto stabilito dall'articolo 56 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione - il Comune di Pulsano conferisce a professionisti esterni gli incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, fissando le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 – Albo dei legali patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, di cui al presente Regolamento, è istituito un apposito Albo comunale (Short List) aperto a professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 6 sezioni distinte per ambito giuridico e/o tipologia di contenzioso:

Sezione A – AMMINISTRATIVO (Corte dei Conti in primo grado e in grado di appello, TAR, Consiglio di Stato e Cassazione)

Sezione B – CIVILE I (Giudice di Pace)

Sezione C – CIVILE II (Tribunale, Corte di Appello e Cassazione)

Sezione D – LAVORO (Tribunale, Corte d'Appello Sezioni Lavoro - Cassazione)

Sezione E – PENALE (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione)

Sezione F – COMMISSIONI TRIBUTARIE (Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale e Cassazione).

Il Servizio Contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

L'aggiornamento dell'albo avverrà con cadenza annuale dall'1 al 31 gennaio di ogni anno.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.

Le domande di iscrizione che pervengano in corso d'anno verranno istruite e, in caso di esito positivo, si procederà all'inserimento del nominativo nell'elenco al momento dell'aggiornamento.

L'elenco potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, salvo scelta differente di proprio difensore di fiducia.



In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti dell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il comune, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale e cancellazione

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

> REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

Adesso rogato da
di Pulano



- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostantive a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia;
- d) non avere procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune in proprio o per conto terzi né da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte di studio associato;
- e) iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;
- f) non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;
- g) possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 – 98 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti;
- h) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);
- i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- j) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

> **REQUISITI E CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE:**

Sezione A – AMMINISTRATIVO: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni.

Sezione B – CIVILE I: nessun requisito speciale;

Sezione C – CIVILE II: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni. In caso di cause di valore superiore a 52000,00 euro, iscrizione da almeno 5 anni all'albo degli avvocati;

Sezione D – LAVORO: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni;

Sezione E – PENALE: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni;

Sezione F – COMMISSIONI TRIBUTARIE: iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 3 anni.

Per le magistrature superiori è consentita l'iscrizione agli avvocati che abbiano maturato almeno 5 anni di iscrizione ai relativi albi per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione o alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, ecc).

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale per proprio conto o di soggetti terzi);
- d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

Art. 4 – Modalità d'iscrizione

Per la formazione dell'Albo viene predisposto avviso pubblico, al quale sarà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente.

L'iscrizione alla Short List ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) Domanda d'iscrizione all'Albo comunale con l'indicazione delle specializzazioni e della/e Sezione/i per le quali si chiede l'iscrizione
- b) dati anagrafici e professionali
- c) iscrizione all'Albo professionale

Consorzio Avvocati

- d) il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente Regolamento
- e) insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione
- f) l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense
- g) l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti,
- h) la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente
- i) Curriculum dettagliato;
- j) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- k) l'essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui al D.M. 22.9.2016 della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
- l) la presa visione del Regolamento e di accettazione delle norme in esso contenute.

Il professionista allega alla richiesta di inserimento nell'albo, un dettagliato curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando specificatamente le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie -Civile (responsabilità, contratti; lavoro, ecc...), Penale, Amministrativa, Contabile ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie, i corsi di formazione frequentati, indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata o alla/e sezione/i in cui si è richiesta l'iscrizione nonché i singoli incarichi difensivi e/o di consulenza e/o collaborazioni, sia per conto del Comune di Pulsano – con l'oggetto del contenzioso e il relativo esito per le cause concluse – e sia con altri Enti pubblici. Tale ultimo dato è utile, sebbene non vincolante, in sede di valutazione per il conferimento dell'incarico.

Alla istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; I nominativi dei professionisti richiedenti, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Le domande incomplete possono essere sanate nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento della documentazione e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.


Art. 5 – Affidamento degli incarichi

La competenza a deliberare la costituzione e l'autorizzazione a stare in giudizio è della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio Contenzioso provvede con propria determinazione, previa indicazione del Sindaco in ossequio alle norme del presente regolamento, ad incaricare il difensore individuato. Al Sindaco, inoltre, compete in via esclusiva conferire la procura alle liti.

La scelta dell'avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, in relazione alla materia della controversia e tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco.

In particolare, il Sindaco provvede all'indicazione del legale cui affidare il patrocinio, all'interno della sezione di appartenenza, secondo i seguenti criteri da applicarsi secondo l'ordine di seguito indicato:

- a) casi di evidente consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- b) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, sulla base del numero di cause affidate e del valore delle stesse;
- c) esperienze e titoli risultanti dal curriculum.



Qualora il giudizio sia o debba essere promosso innanzi ad una giurisdizione gradatamente superiore (appello, ricorso in Cassazione), l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che questi non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi al giudice competente, ovvero che non ricorrano ulteriori ragioni che rendano opportuno l'affidamento del patrocinio ad altro professionista.

Di norma, infine, l'incarico di difesa giudiziale viene conferito al legale già eventualmente individuato nella fase pregiudiziale della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e l'onorario per ciascun difensore verrà determinato per l'opera prestata.

In caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o "parere pro veritate" il responsabile interessato deve fare pervenire al Responsabile del Servizio Contenzioso apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. Il Responsabile del contenzioso decide sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificatosi anche che vi siano le risorse disponibili in bilancio/peg e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente vigenti.

Il relativo compenso verrà regolato da apposito disciplinare d'incarico tra professionista ed Ente.

Art. 6 – Compensi professionali

L'entità del compenso professionale viene determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 come modificati dal D. M. n. 147 del 13/08/2022, salvo le riduzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

I suddetti compensi sono da intendersi altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

Per i giudizi iniziati ma non portati a termine (nel caso, ad esempio, di successiva rinuncia al mandato) verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista, verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata: ciò implica che in prima battuta l'Ente provvederà a corrispondere all'Avvocato incaricato le spese legali nella misura di quanto previsto in convenzione, mentre le restanti somme saranno corrisposte a pagamento volontariamente eseguito dalla parte soccombente o, in assenza, all'esito positivo dell'attività di recupero crediti affidata al medesimo legale.

Nell'ipotesi, invece, di liquidazione delle spese processuali a carico della controparte in misura inferiore a quanto concordato tra il difensore e l'Ente, quest'ultimo sarà tenuto a versare al professionista la relativa differenza.



Chiusura Provvedimento






All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo concordato che dovrà essere liquidato al termine del giudizio.

Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

Anche per i casi nei quali l'Ente debba essere assistito da un legale in una procedura di negoziazione assistita o di mediazione, il compenso viene determinato in base ai valori minimi di cui ai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.

Art. 7 – Contratto di patrocinio

Il conferimento dell'incarico legale deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico con il seguente contenuto essenziale:


- a) il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato, il valore e/o lo scaglione di riferimento sarà individuato preventivamente dall'Ufficio affidante;
- b) l'entità del compenso professionale che viene determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
- c) l'obbligo per il professionista incaricato di:
 - aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza, ecc.);
 - richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
 - comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
 - fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;
 - rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

Art. 8 – Registro degli incarichi conferiti

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata all'Ufficio Contenzioso e contenente almeno i seguenti dati:

- Generalità del professionista;
- Oggetto sintetico dell'incarico affidato e del relativo valore;
- Estremi dell'atto di incarico;
- Corrispettivo pattuito;
- Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate;
- Esito del giudizio;
- Liquidazione del compenso finale.

Art. 9 – Corrispettivo economico e soccombenza



The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. Below it, there is a stamp that reads "Ufficio Contenzioso" and "Comune di..." followed by some illegible text. To the right of the stamp, there are three more distinct handwritten signatures.

Nel caso di soccombenza con condanna alle spese per l'Ente, è prevista la riduzione del 10% del compenso pattuito solo nel caso in cui il professionista, nel corso dello specifico mandato, non abbia adempiuto puntualmente agli obblighi di cui all'art. 7 lett. c) del presente regolamento.

Nel caso di transazione stragiudiziale e/o nel corso del giudizio, il compenso sarà determinato e liquidato limitatamente all'attività fino a quel momento svolta. Ferma l'attività precedentemente svolta, in caso di definizione del giudizio con transazione è applicato il meccanismo di cui al comma 6 dell'art. 4 del DM 55/14 in cui è previsto il compenso liquidabile per la fase decisionale, esclusa la maggiorazione prevista "di regola di 1/4".

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato.

Art. 10 - Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati sul sito istituzionale — Sezione Amministrazione Trasparente — in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

Art. 12 – Fase di prima applicazione e regime transitorio

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso avvierà tempestivamente le procedure per la formazione del nuovo Albo Comunale nel rispetto del presente Regolamento. Nelle more del completamento delle suddette procedure resterà valida ed efficace la Short List vigente, che comunque verrà aggiornata ed implementata con le nuove iscrizioni, e continuerà ad applicarsi la previgente regolamentazione. Con la formale approvazione del nuovo Albo comunale, gli affidamenti legali saranno disciplinati solo dal presente Regolamento ed ogni precedente regolamentazione sarà da intendersi abrogata.

Tommaso...
Consigliero Comunale

Presidente Oliva

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno: *“Approvazione Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali”*.

Prego, Assessore Luongo.

Assessore Luongo

Ringrazio innanzitutto il Segretario comunale che ci ha dato una grossa mano nella stesura del Regolamento, Lino Libera e i Commissari che hanno partecipato ai lavori della Commissione. Anche qui è stato all'unanimità, il testo è passato in Commissione all'unanimità.

Si rende necessaria l'approvazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali perché, sostanzialmente, ad oggi il Comune di Pulsano non ne era dotato. O meglio, non c'era un Regolamento, ma, all'interno di un avviso pubblico creato per la formazione di una short list di Avvocati dalla quale attingere in caso di bisogno, era stata inserita anche una regolamentazione, a mio avviso abbastanza arbitraria, della disciplina per il conferimento degli incarichi, quindi in questo modo bypassando assolutamente il Consiglio comunale e facendo sostanzialmente una forzatura.

Quindi abbiamo deciso di adottare un nuovo Regolamento che è profondamente modificato in alcuni aspetti rispetto a quello precedente.

Abbiamo previsto innanzitutto sei sezioni diverse per materia, quindi abbiamo tra le materie: l'amministrativo, il civile 1 che riguarda il Giudice di Pace, il civile 2 che riguarda Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione, poi la Magistratura del lavoro, i procedimenti penali e le Commissioni tributarie. Chiunque avrà intenzione di essere iscritto alla short list dovrà indicare in quale di queste sezioni chiede l'iscrizione. La lista, la short list viene... l'aggiornamento dell'Albo verrà effettuato con cadenza annuale, dal primo al 31 gennaio di ogni anno, in modo che annualmente verrà redatto un elenco sempre aggiornato. Sono previsti per l'iscrizione dei requisiti di natura generale, come la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e il non trovarsi in una situazione di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione, con il Comune di Pulsano e una serie di requisiti di carattere speciale. In base alle materie che abbiamo indicato, sono previsti dei requisiti minimi di iscrizione all'Albo degli Avvocati. Ad esempio, se nell'ambito del civile 1, Giudice di Pace, con una giurisdizione un po' più semplice da gestire, non abbiamo previsto alcun tipo di requisito, nel campo amministrativo per potersi iscrivere alla list short list in quella specifica materia è necessaria un'iscrizione da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati.

Ovviamente questa considerazione è stata svolta sulla base del fatto che maggiori responsabilità e maggior complessità dei giudizi richiedono sicuramente una maggiore esperienza nell'espletamento dell'incarico che il Comune affiderà. Quindi verrà predisposto un apposito avviso pubblico per la formazione dell'Albo attuale.

La short list attualmente in vigore non viene cancellata, ma verrà implementata sulla base delle nuove candidature che verranno presentate dopo la pubblicazione dell'Albo. Richiesta di iscrizione che dovrà

essere corredata da un dettagliato curriculum professionale, che possa illustrare e attestare le competenze di ciascun candidato.

Abbiamo anche la novità più importante che abbiamo introdotto, che è quella, a differenza di quanto era previsto nel precedente Regolamento, se possiamo chiamarlo poi Regolamento, del fatto che precedentemente gli incarichi venivano affidati dal responsabile del Servizio. Era un'anomalia perché, in realtà, il rapporto fiduciario tra Avvocato e Comune avviene nella persona del Sindaco, è il Sindaco che sottoscrive il mandato; quindi, il rapporto fiduciario non può mai legare il professionista incaricato e il responsabile del Servizio. Questo anche per evitare che magari ci possano essere degli abusi per cui ci possa essere una scarsa rotazione, proprio per un rapporto stretto di amicizia che può legare il responsabile del Servizio all'Avvocato incaricato. Per cui abbiamo ribadito, come peraltro è previsto dalle norme di legge, che la competenza a deliberare la costituzione in giudizio viene riservata alla Giunta e il responsabile del Servizio provvede alla nomina, a incaricare l'Avvocato prescelto con propria determinazione, previa indicazione del Sindaco, il quale ovviamente deve attenersi nella scelta alle norme contenute nel presente Regolamento.

Abbiamo anche previsto un obbligo di rotazione degli incarichi ed è stato altresì previsto che in caso di incarichi consequenziali, cioè ad esempio incarichi che per una specifica materia si ripetono sempre nello stesso anno - faccio un esempio: un ricorso amministrativo avverso lo stesso prodotto che il Comune adotta ogni anno - possano essere affidati, anche per economia e ovviamente anche per ottenere un risultato più efficiente, allo stesso professionista.

Abbiamo anche previsto, come dicevo prima, un criterio di rotazione che tenga conto non soltanto del numero degli incarichi che di volta in volta vengono affidati, ma anche sulla base del valore degli incarichi stessi. È ovvio che, se io ho dieci incarichi da mille euro, sarò fermo un po' meno tempo rispetto a chi magari in un unico anno ha avuto un incarico singolo da centomila euro.

Quindi, sulla base del valore, oltre che del numero degli incarichi, ci sarà una rotazione tra i professionisti.

Per quanto riguarda i compensi professionali, abbiamo contenuto, per esigenze di economicità ovviamente del Comune... di contenere i compensi da corrispondere ai professionisti al minimo dei parametri previsti per legge, al netto ovviamente delle spese non imponibili che possono essere sostenute dal professionista, le quali quindi verranno tranquillamente rimborsate. Per quanto riguarda il compenso, nel caso in cui il compenso pattuito sia inferiore al compenso che il

Giudice nella fase giudiziale riconoscerà a favore del Comune e a carico della controparte; quindi, in caso vi sia una differenza, il Comune sarà tenuto soltanto per la parte concordata, cioè, vigerà sempre il contratto di prestazione d'opera tra il professionista e il Comune. La maggior somma verrà corrisposta soltanto qualora la parte condannata al pagamento delle spese legali verserà volontariamente quanto dovuto oppure nel caso in cui lo stesso Avvocato verrà incaricato di procedere al recupero delle spese legali dalla controparte, di modo che - ripeto - l'onere economico da parte del Comune sarà soltanto legato a quanto effettivamente pattuito.

Al contrario, nel caso in cui il Giudice dovesse liquidare una somma inferiore anche ai minimi tariffari che noi abbiamo previsto, in quel caso invece il Comune sarà tenuto a integrare la differenza tra quanto pattuito e la minor somma che verrà riconosciuta dal Giudice.

Oltre all'avviso pubblico per la creazione della short list, vi è un apposito contatto di patrocinio, come dicevo prima, che verrà stipulato tra il Comune e l'Ente, con una serie di obblighi a carico del professionista, tra cui quello di aggiornare l'Ente sulle attività attinenti all'incarico.

Nel caso in cui ci siano giudizi che riguardano stesse parti e stesso oggetto, per economia processuale e ovviamente anche per economia di spesa a favore del Comune, dovranno essere riuniti. Poi il professionista dovrà periodicamente redigere delle relazioni sullo stato dell'arte, di modo che l'Ente possa avere periodicamente sottomano e possa conoscere lo stato dei giudizi in cui lo stesso è coinvolto. In ultimo, gratuitamente – questo rientra nel compenso pattuito – il professionista dovrà fornire un parere scritto all'esito del giudizio, o su eventuali proposte transattive che dovessero pervenire nel corso del giudizio oppure sull'eventuale fattibilità e convenienza per il Comune per eventuali impugnazioni o per eventuali resistenze in appello.

In ultimo, al fine di avere contezza circa gli incarichi conferiti e la natura degli stessi, verrà previsto un apposito Registro degli incarichi, nel quale verranno indicati: le generalità del professionista, l'oggetto dell'incarico e soprattutto il relativo valore, gli estremi dell'atto di incarico, il corrispettivo pattuito, le liquidazioni e l'esito del giudizio.

Presidente Oliva

Grazie, Assessore.

Ci sono interventi su questo punto? Anche qua il Consigliere Vergallo, il Presidente, ha fatto un ottimo lavoro, quindi possiamo procedere direttamente alla votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Immediata eseguibilità.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

I lavori terminano alle 18:05.

